

TI_GERICHTE 11.1996.60 vom 23. Juni 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-06-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1996.60

FR: TI_GERICHTE 11.1996.60 du 23 juin 1997

IT: TI_GERICHTE 11.1996.60 del 23 giugno 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Litigiosi sono l'obbligo imposto al marito di versare un contributo alimentare per la moglie sulla base dell'art. 151 cpv. 1 CC e la liquidazione del regime dei beni. Il diritto di visita del padre, la pronuncia del divorzio e il contributo alimentare per la figlia sono passati in giudicato, benché in apparenza quest'ultimi due punti sembrano impugnati dal marito con l'appellazione adesiva. L'atto d'appello deve contenere – tra l'altro – la dichiarazione di appellare con l'indicazione dei punti della sentenza che si intendono deferire all'autorità di secondo grado, le domande, come pure i motivi di fatto e di diritto sui quali il gravame si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. d, e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il ricorso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). È vero che la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che la sanzione di nullità va applicata con cautela: anche se non risponde in modo preciso ai requisiti posti dalla legge, l'appello è ricevibile se dal suo contenuto emerge l'intenzione di impugnare la sentenza pretorile, se dal contesto si desumono i motivi a sostegno del ricorso e se l'insufficienza formale non reca pregiudizio alla controparte (Rep. 1986 pag. 272 consid. 1, 1985 pag. 338 in alto, 1981 pag. 186 consid. 8, pag. 335 consid. 1). Ma nella fattispecie l'appellante adesivo ha disatteso i requisiti per il ricorso circa la pronuncia del divorzio e il contributo alimentare per la figlia. Egli non ha infatti formulato domande su tali punti, limitandosi a chiedere la riforma della sentenza impugnata nel senso di essere liberato dal versamento di qualsiasi contributo alimentare a favore della moglie. Di conseguenza, ritenuto che dall'appello adesivo non si desumono altre domande a giudizio, il gravame adesivo è ricevibile solo nella misura in cui postula la soppressione del contributo alimentare per la moglie. I. Sull'appello principale

E. 2

L'art. 151 cpv. 1 CC dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli deve corrispondere un'equa indennità. Se le circostanze che hanno determinato il divorzio sono di grave pregiudizio alle relazioni personali del coniuge innocente, gli può inoltre essere aggiudicata un'indennità pecuniaria a titolo di riparazione morale (art. 151 cpv. 2 CC). Non ricorrendo i presupposti dell'art. 151 CC, l'art. 152 CC prevede che quando in conseguenza del divorzio un coniuge innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro coniuge, ancorché non colpevole, può essere obbligato a erogargli una pensione alimentare commisurata alle di lui condizioni economiche. Il Tribunale federale ha riassunto i principi cui si è ancora l'odierna giurisprudenza relativa all'art. 151 cpv. 1 CC in DTF 115 II 6. Ha ricordato che prestazioni illimitate nel tempo non sono più la regola e che bisogna verificare in ogni

singola fattispecie se il coniuge richiedente subisce un danno finanziario in seguito al divorzio. Esso ha precisato che di massima, nel caso in cui il matrimonio sia durato a lungo, si può pretendere da una moglie casalinga un reinserimento professionale soltanto ove questa abbia meno di 45 anni, non debba occuparsi di figli di età inferiore a 16 anni e non sussistano impedimenti all'esercizio di un'attività lavorativa (per esempio a causa dello stato di salute). Per quanto riguarda l'ammontare del contributo che spetta al coniuge innocente giusta l'art. 151 cpv. 1 CC, esso dipende in primo luogo dall'entità del pregiudizio economico. La richiedente dovrebbe essere posta, finanziariamente, sullo stesso piano di quello che avrebbe se il matrimonio non fosse sciolto. Tra i diritti patrimoniali pregiudicati si annovera specialmente quello dedotto dall'art. 163 CC (Näf-Hofmann , Das neue Ehe- und Erbrecht, 2a edizione, n. 207). L'obbligo per il coniuge colpevole di fornire questo tipo di rendita, così come l'entità della stessa, dipende dal guadagno e dalla sostanza di entrambi i coniugi, dalla durata del matrimonio, dalla gravità della colpa del debitore, dall'età, dallo stato di salute e dalla formazione professionale dell'avente diritto (DTF 115 II 10 consid. 4; Spühler/Frei-Maurer , Berner Kommentar, Ergänzungsband, Berna 1991, n. 32 segg. ad art. 151).

E. 3

Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che la colpa nella disunione coniugale era imputabile al marito, che aveva ingiustificatamente rifiutato di trasferire l'abitazione coniugale lontano dalla propria madre, i cui rapporti con la moglie erano difficili. Dal profilo finanziario il primo giudice ha accertato che il reddito mensile del marito era di fr. 5118.40, quello della moglie di fr. 4379.–, il fabbisogno del marito di fr. 3166.– e quello della moglie di fr. 3061.– e su tali basi egli ha accordato alla convenuta un contributo mensile di fr. 150.–. L'appellante sostiene che alla luce dei rispettivi redditi e fabbisogni il contributo alimentare a suo favore sarebbe di fr. 371.20, anziché di fr. 150.– come stabilito dal Pretore e chiede pertanto che l'onere alimentare a carico del marito sia aumentato a fr. 400.– mensili. A prescindere dal fatto che il primo giudice ha rilevato (sentenza, pag. 14) che le cifre inerenti al fabbisogno minimo sono indicative e non rivestono un'importanza fondamentale per l'equa indennità prevista all'art. 151 cpv. 1 CC, la tesi dell'appellante si fonda su premesse errate. a) Nel calcolo del fabbisogno della moglie sono infatti state erroneamente incluse anche voci che sono già comprese nel fabbisogno della figlia. Si tratta del minimo d'esistenza per la figlia (pari a fr. 200.–), della quota di alloggio (fr. 200.– fino al 31 luglio 1996 e fr. 300.– dal 1° agosto 1996) e del premio di cassa malati (fr. 78.–, doc. G nell'inc. 37/92 provvisoria). Devono pure essere stralciati gli importi relativi al telefono e all'elettricità (fr. 136.– e fr. 46.– per la moglie) che sono già compresi nel minimo esistenziale del diritto esecutivo (si veda la "tabella dei minimi di esistenza" in: Rep. 1993 pag. 265, n. 1 in fine). Deve invece essere inserito nei fabbisogni di entrambe le parti l'onere tributario. È vero che tale posta non è stata fatta valere davanti al primo giudice ed è altrettanto vero che l'appellante non muove censure al riguardo. Se non che, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare – per altro già da tempo – che nel fabbisogno delle parti è arbitrario trascurare il carico d'imposta, soprattutto nella misura in cui il reddito imponibile serve al mantenimento delle parti (DTF 114 II 393). Mancando indicazioni affidabili, il giudice valuta sommariamente l'aggravio mensile facendo capo al suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi. In concreto si può ragionevolmente supporre che, al momento in cui l'autorità fiscale scinderà le partite fiscali dei coniugi a valere dal tentativo di conciliazione (art. 12 cpv. 1 LT a contrario, art. 8 cpv. 1

vLT), l'appellante sarà tenuta a corrispondere il debito d'imposta maturato nel frattempo. Appare giustificato inserire pertanto nel suo fabbisogno la somma di fr. 600.– a titolo di onere fiscale, calcolata sulla base del reddito personale e del contributo alimentare per la figlia, secondo l'aliquota A applicabile al coniuge divorziato convivente con un figlio minorenni. b) Il fabbisogno del marito, a sua volta, deve essere rettificato con lo stralcio del contributo alimentare medio per _____ di fr. 863.– e delle spese per elettricità e telefono (fr. 86.– e fr. 52.–), nonché con la correzione del premio di cassa malati, che ammonta a fr. 302.– (doc. D) e non a fr. 195.–, come ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata, pag. 14 in alto). Nel suo fabbisogno va pure inserito l'onere fiscale, stimato in fr. 600.– sulla base del reddito personale, dedotto il contributo alimentare, secondo l'aliquota B (art. 35 cpv. 1 LT, art. 36 bis vLT, meno favorevole di quella applicabile all'appellante). c) Ne segue che il fabbisogno dell'appellante può essere stabilito in fr. 2981.– fino al 31 luglio 1996 e in fr. 2881.– dal 1° agosto 1996 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 950.– fino al 31 luglio 1996 e fr. 850.– in seguito, premio cassa malati fr. 222.–, assicurazioni fr. 123.–, trasporto fr. 61.–, onere fiscale fr. 600.–), e quello dell'appellato a fr. 2872.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1025.–, alloggio fr. 750.–, onere tributario fr. 600.–, assicurazioni fr. 100.–, premio cassa malati fr. 302.–, trasporto fr. 95.–).

E. 4

Ciò posto, il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue: Fino al 31 luglio 1996: Reddito familiare fr. 9497.40 mensili
 Fabbisogno minimo del marito fr. 2872.— mensili Fabbisogno della moglie fr. 2981.— mensili Fabbisogno della figlia fr. 665.— mensili fr. 6518.— mensili
 Eccedenza fr. 2979.40 mensili Contributo per la moglie: fabbisogno minimo fr. 2981.— mensili + metà eccedenza fr. 1489.70 mensili ./ reddito personale fr. 4379.— mensili fr. 91.70 mensili arrotondati a fr. 100.— mensili Dal 1° agosto 1996: Reddito familiare fr. 9497.40 mensili Fabbisogno minimo del marito fr. 2872.— mensili Fabbisogno della moglie fr. 2881.— mensili Fabbisogno della figlia fr. 935.— mensili fr. 6688.— mensili
 Eccedenza fr. 2809.40 mensili Contributo per la moglie: fabbisogno minimo fr. 2881.— mensili + metà eccedenza fr. 1404.70 mensili ./ spettanza fr. 4285.70 mensili Dal 1° agosto 1996, quindi, l'appellante non avrebbe diritto ad alcun contributo alimentare, poiché con il proprio reddito, pari a fr. 4'379.– mensili (per un'attività all'80%) può provvedere alle proprie necessità. Se ne conclude che il contributo mensile di fr. 150.– determinato dal Pretore non può sicuramente essere aumentato.

E. 5

A detta dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto assegnarle un contributo alimentare di almeno fr. 400.– mensili in considerazione della perdita delle aspettative ereditarie sulla sostanza immobiliare di cui il marito è comproprietario in ragione di 1/4. Se non che, come ammette la stessa appellante, tutto si ignora sul valore dell'immobile. Incombeva alla

moglie dimostrare quale era l'entità delle aspettative ereditarie da lei perse con il divorzio ai fini di un contributo alimentare in base all'art. 151 cpv. 1 CC. A nulla giova sostenere ora che l'immobile varrebbe notoriamente almeno un milione, essendo situato a _____, ossia "nella _____ di _____" (appello, pag. 6). Tale assunto si fonda su mere affermazioni e non supplisce la totale assenza di prove sul valore della sostanza maritale. A giusta ragione, pertanto, il Pretore ha scartato eventuali aspettative ereditarie nella determinazione del contributo. L'appello, infondato, va pertanto respinto su questo punto.

E. 6

Il Pretore ha sciolto il regime matrimoniale riconoscendo a ciascun coniuge la proprietà dei beni che si trovano in suo possesso e ha respinto la pretesa della moglie, che rivendicava fr. 32'758.10 come partecipazione agli acquisti del marito (fr. 6'000.– corrispondente a metà del rimborso di fr. 12'000.– per la riattazione della mansarda, fr. 24'758.10 pari alla metà dei costi di riattazione dell'ex abitazione coniugale e fr. 2'000.– per i mobili lasciati al marito). Egli ha ritenuto che gran parte del mobilio è già in possesso della moglie, che non ha per altro dimostrato di averne finanziato l'acquisto, mentre l'istruttoria non ha dimostrato l'entità degli investimenti eseguiti nell'immobile di _____.

E. 7

L'appellante ribadisce di aver diritto a un importo di fr. 32'758.10 per lo scioglimento del regime dei beni. Essa fonda la pretesa sul fatto che il marito in costanza di matrimonio avrebbe rimborsato alla propria madre un debito di fr. 12'000.–, contratto prima del matrimonio per riattare la mansarda nella casa di cui è comproprietario per 1/4, e avrebbe investito nell'immobile fr. 49'516.20 per la riattazione dell'appartamento al piano inferiore. Il rimborso del debito e i lavori sarebbero stati finanziati con denaro proveniente dagli acquisti del marito, di modo che essa avrebbe diritto alla metà, ossia a fr. 32'758.10 (fr. 6'000.– per il rimborso e fr. 24'758.10 per i lavori di riattazione). Benché l'appello sia silente sul fondamento giuridico di tale pretesa, nella replica riconvenzionale del 19 febbraio 1993 la moglie aveva esplicitamente rivendicato la metà degli investimenti eseguiti nella casa di _____ sulla base della partecipazione al plusvalore. Trattandosi di investimenti operati dal marito con beni provenienti dagli acquisti in favore di beni propri (il quarto di comproprietà dello stabile di Ravecchia), è applicabile l'art. 209 cpv. 3 CC, secondo il quale se una massa patrimoniale ha contribuito all'acquisto, al miglioramento o alla conservazione di beni dell'altra e ne è derivato un plusvalore o un deprezzamento, il diritto al compenso è proporzionale al contributo prestato ed è calcolato secondo il valore dei beni al momento della liquidazione o dell'alienazione. In concreto il perito giudiziario, nel referto del maggio 1994, ha confermato che la riattazione del piano inferiore dell'immobile è costata fr. 49 516.20 (ad 1, pag. 2) e quella del tetto fr. 25 000.– (ad 2, pag. 3), ma ha affermato che tali lavori non hanno conferito un maggior valore in più del loro costo. Nella delucidazione peritale del luglio 1994 è stato accertato il valore di una cucina combinata installata nell'appartamento già coniugale, in fr. 16 028.10. Non sono invece desumibili dagli atti il valore della mansarda riattata prima del matrimonio, quello dell'immobile prima dei lavori e quello esistente al momento determinante per lo scioglimento del regime matrimoniale. Le risultanze dell'istruttoria non consentono pertanto di valutare il diritto al compenso spettante alla massa degli acquisti maritali nei confronti della massa dei beni propri maritali, vista l'assoluta mancanza di termini di confronto. L'onere della prova incombeva all'appellante (art. 8 CC), che sopporta pertanto le conseguenze derivanti dalla totale carenza dei dati indispensabili per il calcolo del

compenso in favore della massa degli acquisti maritali. L'appellante non può neppure fondare la propria pretesa sul diritto all'aumento degli acquisti maritali. Nel regime della partecipazione agli acquisti, cui erano pacificamente soggetti i coniugi, allo scioglimento del regime matrimoniale ogni coniuge ha diritto a metà dell'aumento conseguito dall'altro coniuge (art. 215 cpv. 1 CC). Contrariamente a quanto sembra ritenere l'appellante, tale credito non corrisponde alla metà degli acquisti di un coniuge, ma solo all'aumento degli acquisti, ossia alla differenza fra il valore totale degli acquisti di un coniuge, inclusi i beni reintegrati e i compensi e i debiti che gravano tali beni (art. 210 cpv. 1 CC). L'appellante non ha in concreto dimostrato il valore delle relative masse patrimoniali, limitandosi alle pretese per le riattazioni. Nonostante quanto affermato nel gravame (pag. 10), l'onere di provare la consistenza degli acquisti maritali e l'eventuale aumento su cui vantare pretese incombeva a chi intende prevalersene, ossia all'attrice riconvenzionale. Mancando elementi su cui calcolare gli aumenti (art. 207 e segg. CC), a giusta ragione il Pretore ha respinto le pretese avanzate dall'appellante per lo scioglimento del regime dei beni.

E. 8

Infine, per quel che concerne i mobili rimasti nell'abitazione coniugale, l'appellante sostiene che il tavolo da cucina con le sedie e la cassapanca d'angolo sarebbero stati acquistati con i suoi beni propri (interrogatorio formale _____ del 25 gennaio 1994, foglio 5, domanda 7) e ne stima il valore in almeno fr. 2000.–.

L'affermazione dell'appellante è stata contestata dal marito, il quale ha dichiarato di aver acquistato i mobili prima del matrimonio con i propri risparmi (interrogatorio formale, pag. 4 domanda 11) e ha precisato che in casa sono rimasti solo i mobili da lui posseduti prima del matrimonio. In presenza di versioni discordanti e constatata la mancanza di qualsiasi prova sull'esistenza stessa dei mobili contestati e sul loro costo, correttamente il Pretore ha ritenuto che la moglie non aveva provato la pretesa. L'appello principale è pertanto infondato anche su questo punto. II. Sull'appello adesivo

E. 9

Secondo il Pretore il marito è colpevole ai sensi dell'art. 142 cpv. 2 CC per non aver tenuto conto, nella scelta dell'abitazione coniugale, dei desideri della moglie, contrariamente a quanto prevede l'art. 162 CC, costringendola a subire la vicinanza della suocera, con cui essa era in conflitto. L'appellante adesivo postula la liberazione da qualsiasi contributo alimentare. Egli sostiene in primo luogo di non essere colpevole nella disunione, dovuta esclusivamente al comportamento della moglie, che non contenta della riattazione eseguita nell'alloggio coniugale si è trasferita a _____ senza neppure consultare il marito. L'appellante adesivo aggiunge poi che l'appellante sarebbe in grado di far fronte da sola alle sue necessità, se solo lavorasse a tempo pieno. L'obbligo di corrispondere un'equa indennità secondo l'art. 151 cpv. 1 CC presuppone una colpa del coniuge debitore; questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev'essere causale per la disunione (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Per quanto attiene al presupposto della colpevolezza del coniuge al quale vengono richieste prestazioni ai sensi dell'art. 151 CC, risulta sufficiente che a quest'ultimo sia imputabile una rilevante violazione dei doveri coniugali, che, se è il caso unitamente ad altri fattori, abbia condotto alla turbativa; ne discende che la colpa non deve essere né grave né preponderante né esclusiva (Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 15 ad art. 151 CC). La gravità della colpa influisce, per converso, sull'entità della somma, ovvero sull'ammontare dell'indennizzo (

Spühler/Frei-Maurer , op. cit., n. 35 ad art. 151 CC con richiami), che è determinato in ogni modo a termini di equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck , op. cit., pag. 314 in alto). Ora, benché i presupposti di cui all'art. 151 cpv. 1 CC non siano identici a quelli dell'art. 142 cpv. 2 CC (DTF 108 II 366), non si può ignorare che in concreto la disunione è dovuta essenzialmente al rifiuto del marito di cambiare domicilio e di allontanarsi da quello della madre, con la quale la moglie era in aperto conflitto. Le ragioni invocate dal marito, che non voleva pagare una pigione altrove potendo disporre di un alloggio nell'immobile di cui è comproprietario, passano in secondo piano di fronte alle necessità della famiglia. Il marito sapeva infatti dei conflitti esistenti tra la propria madre, che abita nello stabile di _____ e la moglie (interrogatorio formale _____, domanda 11; deposizioni _____ foglio 8, _____ foglio 13, _____ foglio 16). Egli si è opposto al cambiamento di domicilio, pur sapendo che la moglie non voleva più abitare a stretto contatto con la suocera, mentre la famiglia ha vissuto per più di un anno in una mansarda, riattata ma sprovvista dei servizi igienici, raggiungibili solo scendendo una rampa di scale (interrogatorio formale dell'appellante, pag. 6; deposizione _____, pag. 10). A giusta ragione il Pretore ha quindi imputato al marito la colpa nella disunione, l'istruttoria non avendo consentito di accertare un comportamento anticoniugale della moglie. L'appello adesivo è quindi sprovvisto di buon diritto su questo punto.

E. 10

. A detta dell'appellante nulla sarebbe dovuto alla ex moglie a titolo di contributo alimentare, già per il fatto che essa potrebbe lavorare a tempo pieno e conseguire un reddito superiore al suo, tale da coprire integralmente il proprio fabbisogno. Come si è visto (consid. 2), nella determinazione della rendita occorre considerare gli sforzi della moglie, che esercita un'attività lucrativa nella misura dell'80% e che si occupa della figlia a lei affidata. Alla luce di queste risultanze appare equo riconoscere alla moglie il contributo alimentare mensile di fr. 100.– fino al mese di luglio 1996 compreso; in seguito essa può far fronte alle sue necessità con il proprio reddito senza l'aiuto del marito. Al proposito l'appello adesivo deve pertanto essere parzialmente accolto. III. Sulle spese e le ripetibili

E. 11

Gli oneri processuali seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta, integralmente soccombente sull'appello principale, ne sopporta tutti gli oneri e dovrà rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello. L'attore si vede accogliere, seppur parzialmente, l'appello adesivo e si giustifica pertanto di suddividere gli oneri processuali in ragione di 1/4 a carico dell'appellante adesivo, soccombente sul principio della colpa ma vittorioso in larga misura sul contributo alimentare e di 3/4 a carico dell'appellante principale. Quest'ultima dovrà inoltre rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte di appello. Non vi è per contro motivo di modificare la ripartizione degli oneri processuali di prima sede, visto che il parziale buon esito dell'appello adesivo ha un'incidenza assai limitata rispetto all'insieme dei punti litigiosi davanti al Pretore.